

Imposte su prodotti alcolici contenuti in recipienti di legno - Cass. n. 24396/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Imposte su prodotti alcolici contenuti in recipienti di legno - Abbuono accisa per cali tecnico-naturali in misura forfetaria ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, 1 e 4 d.m. n. 55 del 2000 e tabella A - Ricovero recipienti in magazzini suggellati da competente Ufficio tecnico di finanza - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposte sui prodotti alcolici, qualora essi siano contenuti in recipienti di legno, l'abbuono dall'accisa per cali tecnici e naturali in misura forfettaria, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 e 1 e 4 del d.m. n. 55 del 2000 e relativa tabella "A" (nel testo vigente "ratione temporis"), non è subordinato alla circostanza che detti recipienti siano contenuti in magazzini suggellati dal competente Ufficio tecnico di finanza, sicché detto abbuono, concorrendo gli ulteriori presupposti di legge, deve essere riconosciuto nella misura del 4% in volumi anidri, con l'ulteriore maggiorazione dell'1% in volumi anidri qualora i recipienti abbiano una portata inferiore ai quattro ettolitri.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24396 del 03/11/2020 (Rv. 659493 - 03)

corte

cassazione

24396

2020